



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 160 del 12 MAG. 2016

OGGETTO: Adesione da parte di questa ASST alle convenzioni attivate da parte della Agenzie delle Dogane e dei Monopoli a seguito della costituzione di questa ASST e conseguente cambiamento della ragione sociale da A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini a A.S.S.T. Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 10/05/16 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore s.c. Gestione Tecnico Patrimoniale
Dott. Ing. Massimiliano Agistri

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☒ la spesa di € 410,92 prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni 2016 al /ai conto/i economico/i n. 545.020.009 "Imposta di bollo e prod. energia elettrica"

☐ la spesa di € prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i n. "....."

☐ gli introiti di € previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i economico/i n. "....."

☐ Il presente provvedimento comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 160 del 12 MAG. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonomia personale giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

tenuto conto

- che a seguito della costituzione di questa ASST avente nuova personalità giuridica, si è resa necessaria la stesura di nuove convenzioni/contratti/documenti amministrativi in sostituzione di dei precedenti;

preso atto che l'Agenzia delle Dogane e questa ASST hanno provveduto a stilare tre convenzioni, riguardanti i canoni - a titolo di accisa - per l'attività delle officine e precisamente:

- officina costituita da due gruppi elettrogeni di soccorso nella sede di piazza Cardinal Ferrari 1 con canone annuo pari a € 326,00
- officina costituita da un gruppo elettrogeno di soccorso nella sede di via Isocrate 19 con canone annuo pari a € 165,20
- officina costituita da un gruppo elettrogeno di soccorso nella sede di via Bignami 1 con canone annuo pari a € 150,00
- inoltre ogni anno è necessario pagare l'imposta erariale annuale per il diritto di licenza corrispondente a € 23,24 per ogni sede;

viste le convenzioni allegate al presente provvedimento - di cui ne formano parte integrante e sostanziale, ed in particolare l'art. 5 che recita: "La presente convenzione si intenderà confermata di anno in anno quando non intervenga formale disdetta da uno delle parti contraenti nei tempi e



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 160 del 12 MAG. 2016

nei modi stabiliti dagli articoli 29,30,31 e 32 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di consumo, approvato con RD 29/09/1895 n° 624, modificato con RD 21/4/1910 n° 216.”;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare le convenzioni stipulate tra l'Agenzia delle Dogane e questa A.S.S.T. relative al canone dovuto quale accisa per la produzione di energia elettrica nelle officine di piazza Cardinal Ferrari, 1 di via Isocrate, 19, e di via Bignami 1 che formano parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- 2- di approvare la durata e il costo delle licenze e delle convenzioni, come stabilito dall'art. 5 che recita: “La presente convenzione si intenderà confermata di anno in anno quando non intervenga formale disdetta da uno delle parti contraenti nei tempi e nei modi stabiliti dagli articoli 29,30,31 e 32 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di consumo, approvato con RD 29/09/1895 n° 624, modificato con RD 21/4/1910 n° 216.”;
- 3- di dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione di imputare il costo di € 710,92 annui (settecentodieci,92) sul Conto Economico n 545.020.00090 “imposta erariale/addiz.le prod.en.elett.” dei Bilanci Preventivi Economici degli esercizi di competenza;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Corao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Maria Saffo)

S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Ing. Massimiliano Agistri



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 160 del 12 MAG. 2016

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 13 MAG. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine e n. 6 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Mariela Rossi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 1

Via Ceresio, 12 - 20154 Milano

Tel. 026227.1 – Fax 026227312 e-mail dogane.milano1@agenziadogane.it

ACCISA SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA

Officina di energia elettrica di n. 01 gruppo elettrogeno di soccorso

Società esercente: Azienda Socio Sanitaria Centro G. Pini/CTO

Sede legale della Società esercente: Piazza Cardinal Ferrari 1 – 20122 Milano

Sede dell'officina elettrica: Via Bignami 1 – 20126 Milano

ATTO DI CONVENZIONE

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di Febbraio tra il Funzionario Doganale Dott. Bombace Maurizio Area III F1, nella sua qualità di delegato dell'Amministrazione Finanziaria ed il Sig. Laurelli Francesco (C.F. LRLFNC66B22F205Z) Legale Rappresentante della società ASST Centro G.Pini/CTO, esercente un'officina di energia elettrica costituita da un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza complessiva pari a kW400 sita in Milano Via Bignami 1 si è convenuto quanto appresso indicato:

ARTICOLO 1

Il canone che la Società esercente l'officina suddetta dovrà corrispondere annualmente a titolo di accisa sull'energia elettrica, pagabile in unica soluzione alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Milano, è stabilito come di seguito specificato:

1) **euro 150,00** ($400 \text{ kW} \times \text{ore } 30 \times \text{euro/kWh } 0,0125$) per accisa sull'energia elettrica ai sensi del comma 1, art. 52, del D.L.vo 504/95, da imputare al **Capo I capitolo 1411/1**;

ARTICOLO 2

La scadenza del canone ai sensi dell'articolo 56 comma 5 del D.L.vo 26 Ottobre 1995 n. 504 rimane fissata, per gli anni successivi, al giorno ultimo del mese di Gennaio dell'anno di riferimento.

Decorso il termine stabilito e non pagando il suddetto importo, o pagandosi solamente in parte, sulla somma non pagata è dovuta l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista dal saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

Decorso il termine di altri cinque giorni senza che il debito sia stato pagato, o pagato solamente in parte si procederà alla riscossione coattiva per il recupero del credito.

ARTICOLO 3

La ASST Centro G.Pini/CTO riconosce che il canone stabilito con il presente atto è stato determinato in base agli elementi e alle condizioni seguenti:

- trattasi di un gruppo elettrogeno di soccorso della potenza di **400 kW** destinato a funzionare come soccorso; si accorda un periodo di funzionamento forfettario di **ore 30** complessive annue (**400 kW x ore 30 = 12.000 kWh**)

ARTICOLO 4

L'esercente si obbliga a non modificare, a suo vantaggio, gli elementi e le condizioni esposti nell'articolo precedente, senza darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Milano 1 ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D. L.vo n. 504/95, restando, in caso d'inadempimento, passibile delle penali comminate dall'articolo 59.

ARTICOLO 5

La presente convenzione s'intenderà confermata di anno in anno quando non intervenga formale disdetta da una delle parti contraenti nei tempi e nei modi stabiliti dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di consumo, approvato con RD 29/09/1895 n° 624, modificato con RD 21/4/1910 n°216.

ARTICOLO 6

La Società esercente l'officina elettrica di cui trattasi è obbligata ad aggiornare il canone relativo all'accisa sull'energia elettrica nel caso che atti normativi e/o regolamentari, di qualsiasi natura, modifichino le relative aliquote (euro/kWh).

ARTICOLO 7

Entrando in vigore la presente convenzione cessa di avere effetto ogni altra eventuale convenzione precedente tra l'Amministrazione Finanziaria e la Società ASST Centro G. Pini / CTO per l'officina di produzione di Via Bignami 1 a Milano cui il presente si riferisce.

Il presente atto redatto in doppio originale, è stato letto approvato e sottoscritto dal delegato dell'Amministrazione Finanziaria e dal Sig. Laurelli Francesco in qualità di rappresentante in atto della società.

Per l'Amm. Finanziaria

Funzionario Area III FI
Bombace dott. Maurizio

Visto per l'approvazione

L'esercente

Il Direttore Generale
Dott. Laurelli Francesco

Milano,

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Luca Pignanelli

Bollo d'ufficio

*Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto un originale del presente atto.
Milano*



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 1

Via Ceresio, 12 - 20154 Milano

Tel. 026227.1 – Fax 026227312 e-mail dogane.milano1@agenziadogane.it

ACCISA SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA

Officina di energia elettrica di n. 02 gruppi elettrogeni di soccorso

Società esercente: Azienda Socio Sanitaria Centro G. Pini/CTO

Sede legale della Società esercente: Piazza Cardinal Ferrari 1 – 20122 Milano

Sede dell'officina elettrica: Piazza Cardinal Ferrari 1 – 20122 Milano

ATTO DI CONVENZIONE

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di Febbraio tra il Funzionario Doganale Dott. Bombace Maurizio Area III F1, nella sua qualità di delegato dell'Amministrazione Finanziaria ed il Sig. Laurelli Francesco (C.F. LRLFNC66B22F205Z) Legale Rappresentante della società ASST Centro G.Pini/CTO, esercente un'officina di energia elettrica costituita da due gruppi elettrogeni di soccorso di potenza complessiva pari a kW 1.304 sita in Milano Piazza Cardinal Ferrari 1 si è convenuto quanto appresso indicato:

ARTICOLO 1

Il canone che la Società esercente l'officina suddetta dovrà corrispondere annualmente a titolo di accisa sull'energia elettrica, pagabile in unica soluzione alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Milano, è stabilito come di seguito specificato:

1) euro 326,00 (1.304 kW x ore 20 x euro/kWh 0,0125) per accisa sull'energia elettrica ai sensi del comma 1, art. 52, del D.L.vo 504/95, da imputare al **Capo I capitolo 1411/1**;

ARTICOLO 2

La scadenza del canone ai sensi dell'articolo 56 comma 5 del D.L.vo 26 Ottobre 1995 n. 504 rimane fissata, per gli anni successivi, al giorno ultimo del mese di Gennaio dell'anno di riferimento.

Decorso il termine stabilito e non pagando il suddetto importo, o pagandosi solamente in parte, sulla somma non pagata è dovuta l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista dal saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

Decorso il termine di altri cinque giorni senza che il debito sia stato pagato, o pagato solamente in parte si procederà alla riscossione coattiva per il recupero del credito.

ARTICOLO 3

La ASST Centro G.Pini/CTO riconosce che il canone stabilito con il presente atto è stato determinato in base agli elementi e alle condizioni seguenti:

- trattasi di due gruppi elettrogeni di soccorso della potenza di **1304 kW** destinato a funzionare come soccorso; si accorda un periodo di funzionamento forfettario di **ore 20** complessive annue (**1304 kW x ore 20 = 26.080 kWh**)

ARTICOLO 4

L'esercente si obbliga a non modificare, a suo vantaggio, gli elementi e le condizioni esposti nell'articolo precedente, senza darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Milano 1 ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D. L.vo n. 504/95, restando, in caso d'inadempimento, passibile delle penalità comminate dall'articolo 59.

ARTICOLO 5

La presente convenzione s'intenderà confermata di anno in anno quando non intervenga formale disdetta da una delle parti contraenti nei tempi e nei modi stabiliti dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di consumo, approvato con RD 29/09/1895 n° 624, modificato con RD 21/4/1910 n°216.

ARTICOLO 6

La Società esercente l'officina elettrica di cui trattasi è obbligata ad aggiornare il canone relativo all'accisa sull'energia elettrica nel caso che atti normativi e/o regolamentari, di qualsiasi natura, modifichino le relative aliquote (euro/kWh).

ARTICOLO 7

Entrando in vigore la presente convenzione cessa di avere effetto ogni altra eventuale convenzione precedente tra l'Amministrazione Finanziaria e la Società ASST Centro G. Pini / CTO per l'officina di produzione di Piazza Cardinal Ferrari 1 a Milano cui il presente si riferisce.

Il presente atto redatto in doppio originale, è stato letto approvato e sottoscritto dal delegato dell'Amministrazione Finanziaria e dal Sig. Laurelli Francesco in qualità di rappresentante in atto della società.

Per l'Amm. Finanziaria

Funzionario Area III FI
Bombace dott. Maurizio

Visto per l'approvazione

L'esercente

Il Direttore Generale
Dott. Laurelli Francesco

Milano,

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Luca Pignanelli

Bollo d'ufficio

*Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto un originale del presente atto.
Milano*



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 1

Via Ceresio, 12 - 20154 Milano

Tel. 026227.1 – Fax 026227312 e-mail dogane.milano1@agenziadogane.it

ACCISA SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA

Officina di energia elettrica di n. 01 gruppo elettrogeno di soccorso

Società esercente: Azienda Socio Sanitaria Centro G. Pini/CTO

Sede legale della Società esercente: Piazza Cardinal Ferrari 1 – 20122 Milano

Sede dell'officina elettrica: Via Isocrate 19 - 20126 Milano

ATTO DI CONVENZIONE

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di Febbraio tra il Funzionario Doganale Dott. Bombace Maurizio Area III F1, nella sua qualità di delegato dell'Amministrazione Finanziaria ed il Sig. Laurelli Francesco (C.F. LRLFNC66B22F205Z) Legale Rappresentante della società ASST Centro G.Pini/CTO, esercente un'officina di energia elettrica costituita da un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza complessiva pari a kW 660,8 sita in Milano Via Isocrate 19 si è convenuto quanto appresso indicato:

ARTICOLO 1

Il canone che la Società esercente l'officina suddetta dovrà corrispondere annualmente a titolo di accisa sull'energia elettrica, pagabile in unica soluzione alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Milano, è stabilito come di seguito specificato:

1) euro **165,20** ($660,8 \text{ kW} \times \text{ore } 20 \times \text{euro/kWh } 0,0125$) per accisa sull'energia elettrica ai sensi del comma 1, art. 52, del D.L.vo 504/95, da imputare al **Capo I capitolo 1411/1**;

ARTICOLO 2

La scadenza del canone ai sensi dell'articolo 56 comma 5 del D.L.vo 26 Ottobre 1995 n. 504 rimane fissata, per gli anni successivi, al giorno ultimo del mese di Gennaio dell'anno di riferimento.

Decorso il termine stabilito e non pagando il suddetto importo, o pagandosi solamente in parte, sulla somma non pagata è dovuta l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista dal saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

Decorso il termine di altri cinque giorni senza che il debito sia stato pagato, o pagato solamente in parte si procederà alla riscossione coattiva per il recupero del credito.

ARTICOLO 3

La ASST Centro G.Pini/CTO riconosce che il canone stabilito con il presente atto è stato determinato in base agli elementi e alle condizioni seguenti:

- trattasi di UN gruppo elettrogeno di soccorso della potenza di **660,8 kW** destinato a funzionare come soccorso; si accorda un periodo di funzionamento forfettario di **ore 20** complessive annue (**660,8 kW x ore 20 = 13.216 kWh**)

ARTICOLO 4

L'esercente si obbliga a non modificare, a suo vantaggio, gli elementi e le condizioni esposti nell'articolo precedente, senza darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Milano e ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D. L.vo n. 504/95, restando, in caso d'inadempimento, passibile delle penalità comminate dall'articolo 59.

ARTICOLO 5

La presente convenzione s'intenderà confermata di anno in anno quando non intervenga formale disdetta da una delle parti contraenti nei tempi e nei modi stabiliti dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di consumo, approvato con RD 29/09/1895 n° 624, modificato con RD 21/4/1910 n°216.

ARTICOLO 6

La Società esercente l'officina elettrica di cui trattasi è obbligata ad aggiornare il canone relativo all'accisa sull'energia elettrica nel caso che atti normativi e/o regolamentari, di qualsiasi natura, modifichino le relative aliquote (euro/kWh).

ARTICOLO 7

Entrando in vigore la presente convenzione cessa di avere effetto ogni altra eventuale convenzione precedente tra l'Amministrazione Finanziaria e la Società ASST Centro G. Pini / CTO per l'officina di produzione di Via Isocrate 19 a Milano cui il presente si riferisce.

Il presente atto redatto in doppio originale, è stato letto approvato e sottoscritto dal delegato dell'Amministrazione Finanziaria e dal Sig. Laurelli Francesco in qualità di rappresentante in atto della società.

Per l'Amm. Finanziaria

Funzionario Area III F1
Bombace dott. Maurizio

Visto per l'approvazione

L'esercente

Il Direttore Generale
Dott. Laurelli Francesco

Milano,

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Luca Pignanelli

Bollo d'ufficio

*Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto un originale del presente atto.
Milano*